



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI
GENERALI
UFFICIO VI

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A., ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488"*;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"*;

VISTO l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, il quale dispone che *"Successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTO l'art.1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica all'art. 4, comma 3-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale *"ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 2 a 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione"*;

VISTA la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modifiche e integrazioni, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari, aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità"*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"*;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di*

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale *"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista";*

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *"Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso";*

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha la necessità di riqualificare le stanze nn. 3341, 3343 e 3345 situate al terzo piano del "Torrino H" del Palazzo delle Finanze in Roma, fino ad oggi destinate ad uso archivio operativo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – IGEPA, al fine di convertire le stesse in locali con destinazione ufficio;

CONSIDERATO che i lavori includono tutte le attività necessarie alla conversione ad uso ufficio dei tre locali, che verranno svolte principalmente in orario notturno al fine di minimizzare le interferenze con l'attività istituzionale;

PREMESSO che la progettazione esecutiva dei lavori da eseguire, predisposta con nota prot. n. 10793 del 29 gennaio 2021 dall'Ufficio X della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali determina il dettaglio dei lavori da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma delle attività necessarie, nonché lavorazioni su pavimenti e impianti elettrici;

RILEVATO che, con nota prot. n. 10793 del 29 gennaio 2021, l'Ufficio X ha trasmesso la documentazione di progetto, comprensiva del computo metrico estimativo, precisando che i lavori da eseguire sono i seguenti:

- 1) demolizioni/rimozioni, che includono rimozione delle armature a muro da entrambi i piani delle stanze; rimozione della pavimentazione in legno del soppalco; rimozione dell'intradosso dei soppalchi in legno e cartongesso; rimozione della scala a chiocciola; demolizione completa del soppalco; demolizione delle pareti divisorie in cartongesso; demolizione del controsoffitto in cartongesso; rimozione delle tubazioni in ferro di distribuzione dell'impianto di spegnimento; rimozione dell'impianto elettrico; demolizione delle zoccolature sottofinestra; smontaggio delle finestre; adduzione a discarica di tutto il materiale rimosso;
- 2) opere da muratore, che includono, per ciascuna stanza, chiusura del vano di alloggiamento delle bombole; realizzazione della scaletta in muratura per l'accesso alla finestra completa di corrimano; posa in opera del controtelaio per le finestre; realizzazione delle pareti divisorie fra le stanze in cartongesso;
- 3) opere da pittore, che includono raschiatura e rasatura parziali delle pareti; preparazione e tinteggiatura delle pareti; posa in opera zoccolino in marmo;
- 4) fornitura e posa in opera di finestre in legno;

- 5) fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra;
- 6) arrotatura e lucidatura dei pavimenti in marmettoni e, per la stanza n. 3343, rappezzi della pavimentazione in marmo per la rimozione di torrette IE a pavimento;
- 7) realizzazione impianto elettrico per n° 6 PDL con predisposizione per punti fonia/dati; distribuzione per mezzo di canalina in PVC a vista; fornitura e posa in opera di pannelli led 60x60 da controsoffitto.

ATTESO che, con la predetta nota, l'Ufficio X ha altresì trasmesso i dati relativi al quadro economico dei lavori da appaltare, come di seguito riportati:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	
1) per lavori	€ 47.042,69
(di cui costo del personale)	€ 26.583,80
2) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 523,00
3) oltre costi della manodopera per lavoro notturno	
<u>non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 7.443,46</u>
TOTALE A – importo dei lavori da appaltare	€ 55.009,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) incentivi per funzioni tecniche	€ 880,15
2) fondo per l'innovazione	€ 220,04
3) imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 5.000,00
4) contributo ANAC	€ 30,00
5) <u>IVA sui lavori (22%)</u>	<u>€ 12.102,01</u>
TOTALE B – somme a disposizione	€ 18.232,20
TOTALE A + B	€ 73.241,35

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, il valore dell'appalto è pari ad euro 55.009,15, di cui oneri non soggetti a ribasso pari ad euro 7.966,46, oltre I.V.A., ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

CONSIDERATO che la durata dei lavori è stata stimata in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi e che si dovrà prevedere la presenza contemporanea in cantiere di almeno 4 operai;

RILEVATO che, in ragione del valore dell'appalto, l'affidamento dei lavori avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RILEVATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto i lavori di che trattasi;

RILEVATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Bando "Lavori di manutenzione – edili" – Categoria OG1 è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

PRECISATO che, sussistendone le condizioni di cui all'art. 95, D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri non soggetti a

ribasso, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

PRECISATO che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata mediante le previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 per i seguenti capitoli/piani gestionali di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze: 7019, Piano Gestionale 1;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 8627550F79;

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio di una procedura finalizzata all'affidamento dei lavori di riqualificazione delle stanze 3341, 3343 e 3345 del Palazzo delle Finanze in Roma, alla via XX Settembre, 97 secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, CIG 8627550F79;
- di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. con la modalità della RdO, alla quale parteciperanno almeno cinque operatori economici selezionati dall'elenco delle imprese abilitate sul MEPA alla categoria di riferimento nel rispetto del principio di rotazione previsto dalla vigente normativa;
- di adottare la modalità di determinazione del corrispettivo a misura per la completa realizzazione, a perfetta regola d'arte, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo. I lavori verranno eseguiti secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica, nel disciplinare amministrativo e nello schema di contratto;
- di prendere atto che il tempo previsto per l'esecuzione dell'opera è di giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri non soggetti a ribasso, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- che il quadro economico complessivo è il seguente:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	
1) per lavori	€ 47.042,69
(di cui costo del personale)	€ 26.583,80
2) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 523,00
3) oltre costi della manodopera per lavoro notturno non soggetti a ribasso	€ 7.443,46
TOTALE A – importo dei lavori da appaltare	€ 55.009,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) incentivi per funzioni tecniche	€ 880,15
2) fondo per l'innovazione	€ 220,04

3) imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 5.000,00
4) contributo ANAC	€ 30,00
5) IVA sui lavori (22%)	€ 12.102,01
TOTALE B – somme a disposizione	€ 18.232,20

TOTALE A + B € 73.241,35

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Gabriele Dammicco, funzionario in servizio presso l'Ufficio VI della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
- di nominare Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, l'Arch. Alessandro Ricci, funzionario preposto all'Uff. X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata sottoscritta con firma digitale, in seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario dei requisiti normativamente previsti;
- di prevedere sulle somme indicate, come evidenziato nel prospetto economico del progetto, un accantonamento in misura non superiore al 2% del valore dell'importo posto a base di gara, da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*, con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 10 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Tomaro